

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA**

La Corte d'Appello di Napoli, sezione prima civile, nelle persone dei magistrati:

Dott. Maria Rosaria Cultrera – Presidente -
Dott. Antonio Lepre - Consigliere est. –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. *omissis* del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto "*altri istituti di volontaria giurisdizione e procedure camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali*"

TRA

SOCIETA' SRL

-reclamante-

E

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SRL

-reclamato –

E

BANCA

-reclamato-

Conclusioni come da verbali e atti di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

La SOCIETA' SRL ha proposto reclamo avverso la sentenza n. *omissis* con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato il suo fallimento in sua contumacia.

Con un unico motivo di impugnazione, la reclamante contesta di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo di fallimento presentato dalla BANCA in qualità di creditrice.

Si sono costituiti il Fallimento e la BANCA chiedendo il rigetto del reclamo

La reclamante chiede che "*la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, alla luce delle innanzi illustrate motivazioni, dichiarare nulla, irregolare, inesistente e/o annullabile la notificazione del 12.09.2016 avvenuta mediante deposito nella Casa "Comunale per vizio insanabile nel*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Cultrera – Est. Lepre n. 59 del 9 marzo 2017
procedimento notificatorio ed, all'esito e per l'effetto, della violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della mancata comparizione della comparente in camera di consiglio, Voglia dichiarare nulla e revocare la omissis ed il fallimento della SOCIETA' SRL, con tutti gli effetti di legge".*

In particolare, secondo la società reclamante al momento della notifica aveva la sede non già in Piazza M. come da visura camerale, bensì in via F.L., dove nel giugno 2016 "a seguito dei trasferimento di SOCIETA' e dei propri commercialisti, la comparente trasferiva la propria sede legale in Napoli (NA), alla via F.L."

Solo in data 29.09.2016, quindi, la reclamante trasferiva nuovamente la propria sede a Piazza M. presso il commercialista dott. omissis e la SOCIETA'.

In subordine, la reclamante propone alla Corte di sollevare quesitone di costituzionalità dell'art. 15, r.d. n. 267/1942.

La decisione

Il reclamo è infondato.

La notifica del ricorso per fallimento in primo grado ha avuto la seguente vicenda:

- la notifica a mezzo PEC del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza non riusciva perché la reclamante ha la casella di posta certificata non attiva; la notifica era quindi richiesta in Piazza M. come da visura camerale presso lo studio commercialista;
- in data 02.09.2016 l'Ufficiale Giudiziario dichiarava che lo studio si era trasferito e restituitiva l'atto alla creditrice istante;
- la BANCA in data 09.09.2016 richiedeva una nuova notifica del ricorso e decreto ex art. 15, r.d. n. 267/1942 nuovamente alla sede sita in Napoli alla Piazza OMISSIS;
- in data 9.9.2016 l'Ufficiale giudiziario dichiarava che la società si era trasferita nel mese di giugno 2016 in via F.L. "come mi dichiara in loco il portiere sig. omissis";
- in ogni caso, l'Ufficiale giudiziario completava il procedimento notificatorio mediante il deposito dell'atto nella Casa Comunale.

Da quanto detto emerge chiaramente la regolarità della notifica, atteso che la sede legale è sempre rimasta solo ed esclusivamente quella di Piazza OMISSIS per come risultante dalla visura camerale, a cui necessariamente il creditore procedente deve attenersi.

Né, deve dirsi, la società reclamante ha ipotizzato che in via OMISSIS avesse trasferito sia pure temporaneamente la propria sede effettiva, limitandosi in modo generico ed ambiguo ad affermare che la sua sede si era trasferita seguendo, quasi automaticamente, quella dei commercialisti a cui si sarebbe appoggiata.

Premesso che non è chiara già la prospettazione concettuale del reclamo, deve osservarsi che dalla visura storica prodotta telematicamente dal creditore procedente in sede di reclamo, risulta come sede legale solo ed esclusivamente ciò: "Piazza OMISSIS", sicché non vi è alcun dubbio circa la regolarità della avvenuta notificazione, né *ictu acui* si può ritenere, come sembrerebbe sempre in modo non del tutto lineare dire la reclamante, che la dichiarazione del portiere menzionata sostituisca quanto risultante dalla visura camerale.

Del resto secondo Cass. Ordinanza n. 23719 del 06/11/2014 la competenza territoriale per la

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, sez. prima, Pres. Cultrera – Est. Lepre n. 59 del 9 marzo 2017

dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, che, secondo una presunzione "*iuris tantum*" coincide, con quella legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia.

Quanto detto assorbe anche ogni questione di costituzionalità dell'art 15, poiché in tutta evidenza non si è in presenza nel caso in esame di una notifica valida pur se eseguita in una sede diversa da quella effettiva, sicché ogni questione di costituzionalità non risulta rilevante ai fini della decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al vigente regolamento del Ministero della Giustizia (emanato con d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.77 del 2 aprile 2014, in vigore, ex art. 29, dal giorno seguente alla sua pubblicazione e da utilizzare, ai sensi dell'art. 28, per le liquidazioni dei compensi dei difensori successive all'entrata in vigore di tale testo normativa) ed in proporzione al valore ed alla complessità giuridica della controversia, nonché in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.

A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti - come quello qui deciso - in data successiva al 30 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis: in tal caso il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da SOCIETA' SRL avverso la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Napoli, nei confronti del FALLIMENTO DELLA SOCIETA' SRL e della BANCA, così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) condanna la SOCIETA' al pagamento, in favore della BANCA e del FALLIMENTO DELLA SOCIETA', delle spese processuali liquidate in € 3.575,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso del 15% per spese generali;
- c) dà atto della sussistenza dei presupposti, per entrambi i procedimenti qui riuniti, per l'operatività dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Napoli, 8.02:2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*